



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO VALITUTTI	Presidente
UMBERTO L. C. G. SCOTTI	Consigliere
MARCO MARULLI	Consigliere
RITA E.A. RUSSO	Consigliere REL.
DANIELA VALENTINO	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE  
Ud.25/05/2023 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 23521/2022 R.G. proposto da:

....., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini, nr. 30, presso lo studio dell'avvocato FERRARA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;  
QUESTORE DI CAMPOBASSO

-intimati-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE CAMPOBASSO n. 622/2022 depositata il 13/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere RITA E. A. RUSSO.

**RILEVATO CHE**

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Campobasso del 7.04.2022 di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, con contestuale ordine di lasciare il territorio dello Stato italiano entro gg. 15. Il Tribunale



ha respinto il ricorso, rilevando che è stata rigettata, con sentenza passata in giudicato, la domanda di protezione internazionale già in precedenza presentata, e che il compendio documentale depositato (due buste paga dell'anno 2019, due buste paga dell'anno 2022), non è di per sé sufficiente a dimostrare una solida integrazione del richiedente in Italia, posto che non è stato dimostrato che egli percepisca con continuità redditi che gli consentano una vita dignitosa; il Tribunale ha ritenuto pertanto legittimo il diniego del permesso di soggiorno.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il richiedente affidandosi a due motivi. Non si sono costituite le parti intimiate. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 25 maggio 2023.

### **RITENUTO CHE**

1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2, del decreto legislativo n. 286/08, come modificato dal D.L. n. 130/20, nonché dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. nr. 25/08 in relazione agli artt. 2, e 117 Cost. ed art. 8 della CEDU. La parte deduce che il Tribunale di Campobasso sarebbe incorso in errore poiché, nel valutare la domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale inoltrata dall'odierno ricorrente alla Questura di Campobasso in data 20/08/2021, ha circoscritto la valutazione del grado di integrazione raggiunto in Italia alla sola dimensione lavorativa, ritenendo implicitamente irrilevante la c.d. dimensione sociale pur allegata e documentata.

Deduce che la documentazione prodotta in primo grado nonché le deduzioni ed allegazioni contenute nel relativo ricorso, integralmente riportate e trascritte alle pagine 6, 7 ed 8 del ricorso descrivevano e documentavano una dimensione sociale ed umana, tutelata dall'art. 8 CEDU e specificamente che egli ha frequentato,



nell' anno 2018, un corso di lingua presso il C.P.I.A. di Campobasso; ha lavorato regolarmente negli anni 2018 e 2019 e successivamente ha lavorato in nero essendo sprovvisto di permesso di soggiorno, nel 2019; ha sottoscritto un contratto di locazione, effettuando la voltura delle utenze domestiche nell'ottobre del 2021, e ha sottoscritto un'ulteriore contratto di locazione in data 16 febbraio 2022; in seguito ha stipulato regolare contratto di lavoro e ha ormai rescisso il legame familiare con la Nigeria dal momento che vive in Italia da cinque anni.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 bis del D.Lgs. nr. 25/08, art. 3, comma 5, del D. Lgs. nr. 251/07, artt. 132, 4 comma e 156 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. al c.p.c. in relazione all'art. 360, nr. 4, c.p.c. Il ricorrente censura il provvedimento per motivazione apparente, avendo il Tribunale valutato il solo dato documentale inerente il rapporto di lavoro, omettendo di considerare gli ulteriori documenti dotati di elevata significatività in merito alla complessiva dimensione sociale del richiedente nel Paese di accoglienza.

3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

Al presente procedimento si applica la disciplina dell'art 19 T.U.I. come introdotta dal decreto legge 132/2020, convertito con l. n. 173 del 2020, posto che il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, con modific. nella l. 5 maggio 2023, n. 50, all'art 7 comma 2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in



Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine (Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022).

La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per una misura atipica di protezione a chiusura del sistema, in attuazione del disposto dell'art 10 Cost., è legata ai parametri della tutela dei diritti fondamentali della persona, dovendosi tener conto di come l'allontanamento dal territorio incida, nel caso concreto ed in base a valutazione individuale, su questi diritti, e segnatamente sulla vita privata e familiare, protetta sia dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione che dall'art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindi uno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferisce l'art. 5 comma 6 del TUI *ratione temporis* vigente (Cass. 8495 del 2023).

Il Tribunale di Campobasso non ha fatto buon governo di questi principi, poiché ha condotto un accertamento sommario e incompleto, esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale del ricorrente, con riferimento alla attività lavorativa, senza tenere conto della circostanza che il ricorrente ha dedotto di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana di avere stipulato un contratto di locazione e, in genere, di avere un rilevante inserimento nel tessuto sociale italiano, avendo ormai tagliato i legami con il paese di origine. Inoltre, il giudice di merito non considera che il rigetto della domanda di protezione internazionale non è di per sé preclusivo alla presentazione (e in ipotesi all'accoglimento) della autonoma domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, fondata su fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati.



Si tratta di elementi rilevanti, sui quali il Tribunale tace, non tenendo conto che la integrazione sociale, da valutarsi alla attualità, è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, trattandosi di un paramento che deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo. Solo la Corte EDU infatti è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devono attenere. Acquista quindi particolare rilievo quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa Narjis contro Italia) la quale osserva che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'articolo 8 cit.

Del resto, già le sezioni unite di questa Corte, pronunciandosi in un caso cui era applicabile la disciplina ancora previgente dell'art. 5 comma 6 del T.U.I. (la c.d. protezione umanitaria), hanno affermato che un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese è desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento (Cass. sez un., n.24413 del 2021); queste valutazioni sono ancora attuali poiché si tratta di tutelare - pur nelle diverse modalità attuative previste dalle modifiche legislative succedutesi nel corso del tempo- sempre lo stesso diritto



fondamentale della persona, non soltanto in ragione di un obbligo internazionale quale il rispetto del trattato CEDU, ma anche in conformità all'art 2 della Costituzione, catalogo aperto dei diritti fondamentali, propri della persona in quanto tale e che pertanto non possono essere accordati (o negati) a discrezione del legislatore, il quale è tenuto – come dispone l'art 2 Cost- a riconoscerli e garantirli.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio del processo per un nuovo esame, in conformità ai principi sopra enunciati, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia il processo per un nuovo esame al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 25/05/2023.

Il Presidente  
**ANTONIO VALITUTTI**

